

Statuto Sociale

Aggiornato alle modifiche del D.Lgs. 36/2021

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. 36/2021 successive modificazioni denominata **"Sci Club Sestriere Associazione Sportiva Dilettantistica"**.

E' obbligo dell'Associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione ha sede in Sestriere (TO).

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione e non costituirà modifica del presente Statuto.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

I colori sociali sono: Blu, Nero e Verde in campo rosso.

Il simbolo sociale è rappresentato da un'aquila bicipite rossa recante sul petto uno scudo tripartito di bande oblique colorate ognuna di Blu, Nero e Verde e che stringe tra gli artigli un cartiglio recante la scritta "AD PETRAM SISTRARIAM" ed infine circondata rispettivamente sotto l'ala sinistra, sotto il cartiglio e sotto l'ala destra dalle lettere maiuscole S colorata in Nero, S colorata in Blu e C colorata in Verde.

Articolo 3 - Scopo ed oggetto sociale

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art.10 D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art.7.1 b) D. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità l'avvio, lo sviluppo, l'aggiornamento e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline di Sci Alpino, Sci Nordico, Atletica e Ciclismo e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, contemplate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. L'attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla medesima, dovranno in ogni caso risultare prevalenti, secondo le disposizioni di legge in materia ed in particolare l'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. Le attività diverse dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica dovranno in ogni caso avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per la realizzazione del proprio scopo a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:
 - a. organizzare convegni, dibattiti, seminari su problemi di natura sportiva, culturale, turistica, ricreativa, scientifica, sociale;
 - b. erogare borse di studio;
 - c. organizzare eventi formativi sportivi in genere;

- d. editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto l'attività sportiva, valorizzazione delle risorse naturali, rispetto e amore per la natura;
- e. organizzare, promuovere, gestire ogni manifestazione pubblica o privata intesa a raggiungere gli scopi sociali;
- f. svolgere, occasionalmente, attività di natura commerciale purché strettamente accessorie, propedeutiche e strumentali per lo svolgimento della prevalente attività non commerciale a condizione che siano poste in essere in conformità alle finalità istituzionali, tipo fornire attrezzature sportive ed abbigliamento tecnico ai soci e non;
- g. organizzare viaggi in Italia e all'estero riservati ai soci e a invitati;
- h. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e non; ivi compresa, se del caso, la gestione di posti di ristoro con la somministrazione di alimenti e bevande, rifugi, foresterie;
- i. intraprendere ogni altra attività inerente allo scopo associativo di cui al presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali, culturali e turistici.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di autoveicoli, di terreni e fabbricati da destinare all'attività e la stipulazione di mutui e finanziamenti per l'acquisto degli stessi con la predetta destinazione, nonché per la loro realizzazione.

- 3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
- 4. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee dell'organismo affiliante, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti negli organi statutari nazionale, regionali e provinciali e nelle commissioni tecniche.
- 5. L'Associazione si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Domanda di ammissione

- 1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo nel quale vi è la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e accettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- 3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
7. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.
8. L'associazione dovrà tessere alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata tutti i propri soci. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili né restituibili.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
4. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega

Articolo 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo
- d) l'Organo di controllo (se presente)

Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario con la sola eccezione dell'Organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, purchè in Italia. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione all'Assemblea.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle cariche sociali.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio a fungere la medesima funzione.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e coordina le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021, per la nomina e revoca degli organi direttivi dell'associazione promuovendone eventuale azione di responsabilità nei loro confronti, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione.

Articolo 12 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 24 ore dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
4. Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocate le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti gli associati, la totalità dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e nelle quali nessun associato o membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque ad undici componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci, rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
La nomina del Consiglio direttivo avviene in base a liste di candidati presentate dai soci; ciascun socio ha diritto a presentare una lista di candidati che dovrà essere formata da un numero di nominativi pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo. Ciascun socio avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza assegnando il suo voto ad una delle liste presentate all'Assemblea ordinaria convocata per la nomina delle cariche sociali. Risulteranno eletti alla carica di membri del consiglio direttivo tutti i nominativi dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto le maggioranze previste per l'assemblea nella quale verrà adottata la delibera di nomina del Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina i Vicepresidenti ed il Segretario. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali, con volontaria candidatura, i soli soci regolarmente tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, lo stesso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a cura del Presidente o del Vicepresidente, in sua vece. La convocazione può essere fatta con ogni mezzo che consenta di attestarne il ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione al Consiglio. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.
2. Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli Direttivi, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) nominare il Direttore Generale;
- h) nominare i Vicepresidenti;
- i) dare deleghe specifiche ai consiglieri.

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Consiglio ha la facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci l'elezione di un Presidente Onorario; quest'ultimo può essere eletto sia tra i soci che tra gli ex soci, sia per le particolari cariche ricoperte in passato sia per la preziosa e continua collaborazione prestata nei confronti dell'associazione.

Articolo 19 – Il/i Vicepresidente/i

Il/i Vicepresidente/i vengono eletti nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e il vice presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e coordina il cda.

Articolo 21– Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MIps.

Articolo 22 - Poteri di firma

Il Presidente ha la facoltà di sottoscrivere e depositare la firma sui conti correnti bancari intestati all'Associazione, per la quale ne assume specifica rappresentanza legale.

Articolo 23 - Organo di controllo

Qualora sia richiesto dalla legge o l'Associazione ne voglia disporre, può essere presente un Organo di controllo.

L'Organo può essere monocratico o collegiale. Nel caso sia collegiale, è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni, rinnovabili, scelti sia fra i Soci dell'associazione che esterni ad essa. Nel caso di organo collegiale, sarà necessari la presenza anche di due supplenti, nel caso di organo monocratico, il supplente sarà uno solo. Esso esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione, riscontra l'esattezza e la veridicità del bilancio consuntivo. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 26 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- da offerte di terzi.
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione.

Articolo 27 - Sezioni

L'Assemblea generale, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.

Articolo 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e sentita l'autorità preposta se prescritto dalle disposizioni in materia, deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2021, dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e loro successive modifiche ed integrazioni.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

Alessandro GARRONE (Presidente) _____

Edoardo BERTERO (Vice-Presidente) _____

Simona NOVARA (Segretario)

